



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

542

DELIBERAZIONE N.

DEL 30 DICEMBRE 2016

ALLEGATO A

**CONVENZIONE CON L'A.S.L. VCO DI OMEGNA PER PRESTAZIONI  
SPECIALISTICHE DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA IN ATTIVITA' LIBERO  
PROFESSIONALE**

**T R A**

L'Azienda Sanitaria Locale BI di Biella, più avanti denominata semplicemente A.S.L. BI, in persona del Legale Rappresentante Dott. FRANCESCO D'ALOIA, Direttore f.f. della SOC Direzione Medica Ospedaliera, in virtù di delega di cui alla deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_;

**E**

L'Azienda Sanitaria Locale VCO di Omegna, più avanti denominata semplicemente A.S.L. VCO, in persona del Direttore Generale Dr. Giovanni CARUSO

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1** - L'A.S.L. BI si impegna ad assicurare, compatibilmente con le esigenze di servizio e con il dimensionamento del proprio organico dirigenziale, a supporto delle Strutture di Ostetricia e Ginecologia degli Ospedali di Verbania e Domodossola appartenenti alla A.S.L. VCO, da parte di dirigenti medici appartenenti alla Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Biella:

➤ Massimo 48 ore mensili in regime libero professionale, fuori dall'orario di servizio;

**ART. 2** - L'attività dei Medici Ostetrici/Ginecologi oggetto della presente Convenzione dovrà essere svolta come da intese che intercorreranno tra le Strutture interessate.

Sarà cura dell'Azienda di appartenenza segnalare con congruo anticipo l'eventuale sopravvenuta impossibilità di rispettare il calendario previsto al fine di consentire il tempestivo avvio di idonee contromisure organizzative.

**ART. 3** - L'A.S.L. VCO si riserva di ridurre il numero delle ore di presenza stabilite al precedente art. 1, qualora l'organico della Struttura di Ostetricia e Ginecologia degli Ospedali interessati sia sufficiente a fronteggiare il carico di lavoro, previa comunicazione all'A.S.L. BI.



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

**DELIBERAZIONE N.**

**DEL**

**ART. 4** - Le prestazioni saranno rese al di fuori dell'orario di servizio cui i prestatori l'attività sono tenuti presso l'A.S.L. BI.

**ART. 5** - L'A.S.L. VCO si impegna a corrispondere, mensilmente, quanto esposto per ogni singolo operatore dell'A.S.L. BI:

**Per l'attività di guardia attiva:** L'indennità oraria di Euro 60,00 nonché il rimborso delle spese di viaggio calcolato nella misura pari ad 1/5 del costo della benzina super per ogni Km. percorso, conformemente a quanto previsto dalle normative vigenti.

Sarà inoltre corrisposto l'indennità di Euro 30,00 per ogni ora di viaggio effettuata.

**Per l'attività di Pronta disponibilità:** Euro 200,00 omnicomprensivo per turno; qualora i turni assegnati fossero inferiori/superiori alle 12 ore previste il compenso sarà erogato proporzionalmente alle ore di turno assegnate.

Tali indennità saranno attribuite ai prestatori di attività nella misura del 95% giuste le vigenti disposizioni contrattuali. Il restante 5% verrà trattenuto dall'A.S.L. BI.

L'A.S.L. VCO di Omegna si impegna altresì a rimborsare la quota IRAP dovuta e altri costi documentabili sostenuti dall'A.S.L. BI conseguenti alla presente Convenzione.

A fronte della presente Convenzione l'A.S.L. BI garantisce al proprio personale la copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile ai sensi dei vigenti CCNL e secondo quanto previsto dal programma regionale di assicurazione RCT, fatta salva la responsabilità per colpa grave.

**ART. 6** – Per le prestazioni effettuate, l'ASL VCO verserà mensilmente, entro 30 giorni dalla data di protocollo della fattura, all'Azienda Sanitaria Locale BI l'intero importo corrispondente. Ai fini della corresponsione del compenso la prestazione delle attività dovrà essere assoggettata a sistemi obiettivi di controllo.



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

**DELIBERAZIONE N.**

**DEL**

---

**ART. 7** L'ASL VCO garantisce per i consulenti la copertura assicurativa per la responsabilità civile.

Per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio la garanzia per il rischio Infortuni e malattia professionale rimane in capo alla Azienda cedente. La copertura dovrà dunque essere garantita dall'ASL BI o, in difetto, dal professionista con oneri a proprio carico”

Si richiamano altresì le disposizioni contrattuali vigenti in merito al riconoscimento di patrocinio legale ai dipendenti per fatti connessi ad espletamento di attività di servizio).

**ART. 8** - L'A.S.L. VCO garantisce che le attrezzature di lavoro, le apparecchiature, I dispositivi di protezione individuale, i mezzi di trasporti e quant'altro mezzo a disposizione dei dirigenti dell'A.S.L. BI operanti in convenzione sono conformi alle disposizioni normative e di legge ad essi applicabili.

L'A.S.L. VCO fornirà la necessaria informazione tramite il Datore di Lavoro di detti Dirigenti operanti in convenzione in merito al comportamento da adottare relativamente all'accesso a zone a rischio specifico, al comportamento in caso di infortunio sul lavoro, alle procedure di sicurezza ed emergenza e ad ogni altra situazione o condizioni rilevante ai fini della tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 del D.L.gs 81/08, l'A.S.L. VCO trasmetterà all'A.S.L. BI una dettagliata relazione sui rischi per la salute e la sicurezza cui i propri dirigenti saranno esposti durante la loro attività presso l'A.S.L. VCO.

Ogni evento avverso che riguarda i dirigenti dell'A.S.L. BI operanti in convenzione occorso durante la loro attività presso l'A.S.L. VCO dovrà essere notificato al medico competente dell'A.S.L. BI. Analogamente dovranno essere notificate le risultanze di eventuali misure dell'esposizione a specifici fattori di rischio che riguardano in tutto o in parte i dirigenti in parola.

**ART. 9** - La presente Convenzione ha valenza dal 1.1.2017 al 31.12.2017, salvo disdetta per eventuale rescissione anticipata da presentarsi con preavviso di almeno 30



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

**DELIBERAZIONE N.**

**DEL**

---

giorni a mezzo di raccomandata.

**ART. 10** - Tutte le spese relative al presente atto sono a carico dell'A.S.L. VCO di Omegna. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffe - All. A parte II - Art. 10) del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131.

**LETO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO**

Biella,

per l'Azienda Sanitaria Locale BI

di Biella

Il Direttore f.f. SOC

Direzione Medica Ospedaliera

Dott. FRANCESCO D'ALOIA

per l'Azienda Sanitaria Locale VCO

di Omegna

Il Direttore Generale

Dott. GIOVANNI CARUSO